

L'ANALISI

Trust, beneficiari in corsa per la ridomiciliazione

Con la circolare n. 61/e dello scorso 27 dicembre 2010, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti interpretazioni in tema di fiscalità dei trust, che hanno suscitato molte perplessità presso i commentatori e gli operatori. Un tema molto discusso, affrontato dalla circolare riguarda la fiscalità degli eventuali beneficiari italiani di trust esteri, ovvero quei trust domiciliati fiscalmente all'estero e amministrati da soggetti (trustee) non residenti. L'Agenzia ha ritenuto di rendere tassabili in capo ai beneficiari residenti le attribuzioni di reddito operate dal trustee estero per conto del trust non residente. Tale interpretazione, fa sì che questi soggetti potrebbero essere obbligati a compilare il quadro RW relativamente alle disponibilità estere del trust a loro «riferibili», tema su cui la circolare in oggetto non si esprime esplicitamente.

Se pur pare determinante, a una interpretazione letterale delle norme vigenti, che l'adempimento sia connesso strettamente al concetto di disponibilità - meglio, di detenzione - delle attività situate all'estero, si deve notare come in varie occasioni pubbliche gli esponenti dell'amministrazione finanziaria non abbiano sciolto minimamente i dubbi sul punto, lasciando gli operatori, e ancor più, i contribuenti nella piena incertezza. Peraltro a fronte di

un impianto sanzionatorio imponente che, come più volte è stato fatto notare, solleva addirittura perplessità in ordine al principio di proporzionalità e senza dimenticarsi della sanzione, particolare nel diritto tributario, consistente nel meccanismo della confisca per equivalente. Le difficoltà aumentano se si pensa a come questo quadro RW dovrebbe essere compilato; quasi un mistero. Non a caso si rileva tra gli operatori, un crescente numero di operazioni di ridomiciliazione di trust esteri in Italia. A favore di tale «stagione delle ridomiciliazioni», ancora in pieno fervore, depongono una serie di motivazioni; in molti casi non vi è veramente motivo, soprattutto in caso di cosiddetto family trust, nel mantenere un rapporto «a distanza» con un trustee che invece per definizione dovrebbe risultare «vicino» ai beneficiari. Inoltre è

evidente come il contesto attuale ponga sotto mille riflettori qualsiasi rapporto che un contribuente italiano intrattenga, anche in totale buona fede, con una controparte estera.

Non va nascosto inoltre come alcune leggi regolatrici del trust proprie di certi paesi, consentano di comprimere il diritto di informazione dei beneficiari, con il risultato paradossale di contribuenti che nella fattispecie risulterebbero tenuti alla compilazione del quadro RW a fronte di una posizione beneficiaria di cui, per espressa volontà del disponente del trust, non sono neanche a conoscenza. Tornando ai temi di queste ore, per quanto attiene alla prossima scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi forse qualche riflessione merita di essere condotta, tenendo comunque a mente che la dichiarazione può essere integrata

con sanzioni minime oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre. È bene ricordare che in ogni caso il quadro RW fotografa la situazione al 31 dicembre di ogni anno solare; motivo per cui, se la ridomiciliazione del trust può rappresentare una soluzione, potrà esserlo ormai non di certo per Unico 2011, che attiene all'anno 2010, ma sicuramente un'opportunità per gli anni futuri.

Giuseppe Violetta
g.violetta@argostrustees.it



I riflessi operativi della manovra di Ferragosto. E si attende il provvedimento direttoriale

Beni ai soci miccia per la verifica

Ma impraticabile la doppia tassazione del reddito accertato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per la concessione in godimento di beni (auto, barche, immobili e quant'altro) intestati all'impresa ma acquisiti anche grazie a finanziamenti dei soci, finalizzati anche alla capitalizzazione della società, rischio potenziale di accertamenti in capo al socio e alla società, ma doppia tassazione del reddito accertato impraticabile.

Questo ciò che emerge dalla combinata lettura dei commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies aggiunti, all'art. 2, del d. n. 138/2011, in sede di conversione nella legge n. 148/2011, dal legislatore fiscale, che dispongono sull'obbligo dell'adempimento comunicativo e sui riflessi di natura accertativa dei beni concessi in godimento ai soci e dall'art. 163, dpr n. 917/1986.

Preliminarmente, si evidenzia che la comunicazione, in attesa del provvedimento direttoriale da emanare entro il prossimo 16 novembre, relativa ai dati dei beni utilizzati dai soci, si aggiunge, inevitabilmente, alla comunicazione, di cui all'art. 21, dl n. 78/2010 («spesometro») e alla comunicazione dei dati contenuti nei contratti di leasing, locazione e noleggio, nelle modalità indicate dal provvedimento del 5 agosto scorso (Agenzia delle entrate, comunicato 26/09/2011), con l'obiettivo di implementare le banche dati da utilizzare per gli accertamenti sintetici, di cui all'art. 38, dpr n. 600/1973 («redditometro»).

In effetti, che questa massiccia raccolta di dati e informazioni non serva esclusivamente come deterrente all'evasione fiscale è evidente, in quanto, per quanto concerne la concessione in godimento dei beni fittiziamente caricati sull'impresa, ai sensi del comma 36-septiesdecies, del citato articolo 2, della manovra di mezza estate, l'amministrazione finanziaria procederà a un controllo sistematico della «... posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento ...» con chiarissimo riferimento alla «... ricostruzione sintetica del reddito ...» che terrà conto ulteriormente «... di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società ...»; in pratica, il valore dei beni e/o dei finanziamenti sostenuti dal socio saranno valutati anche ai fini della determinazione del reddito sintetico, di cui ai commi 4 e 5, dell'articolo 38, dpr n. 600/1973.

Sul punto gli obiettivi appaiono chiari già dal tenore letterale delle disposizioni in commento in quanto, l'indeducibilità dei costi in capo all'impresa e l'attribuzione di un reddito «virtuale» in capo ai soci, ai sensi della nuova fattispecie prevista

BENI IN GODIMENTO E REDDITOMETRO, INCROCI PERICOLOSI

| | |
|---------------------------|--|
| BENI DI COMODO | La concessione in godimento al socio o al familiare deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, con incertezza se la stessa deve essere presentata sempre e comunque o soltanto quando il corrispettivo annuo risulti inferiore del valore normale |
| ACCERTAMENTO | Utilizzo del valore dei beni utilizzati in godimento dai soci e dai familiari dell'imprenditore ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, con incertezze per quanto concerne la determinazione di un extra-reddito in capo al soggetto collettivo (società) |
| DOPPIA IMPOSIZIONE | Necessaria una previsione di esclusione della doppia imposizione (società e socio) sul medesimo presupposto, in assenza di reddito capiente in capo al socio, ai sensi dell'art. 163, dpr n. 917/1986 |
| FINANZIAMENTI | Per la ricostruzione sintetica del reddito del socio, si rende necessario chiarire se si deve tenere conto solo ed esclusivamente dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dei beni concessi in godimento |

dalla lettera h-ter), del comma 1, dell'art. 67 del Tuir, amplia la base imponibile, ma la comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria incrementa, come detto, «... gli elementi di capacità contributiva ...» posti alla base dell'accertamento sintetico.

In attesa dei chiarimenti ministeriali appare evidente l'utilizzo del valore del bene ceduto in godimento e comunicato all'Agenzia ai fini del reddito-metro del socio o del familiare, ma altrettanto scontata non appare l'attribuzione del reddito «virtuale» (quello da nuova lettera h-ter, dell'art. 67) in capo

a questi ultimi, quale reddito utile ai fini del raggiungimento della congruità dello stesso.

Peraltro, sul tema dell'accertamento sintetico «puro», è opportuno ricordare come la spesa effettuata nel periodo d'imposta impatti complessivamente nel periodo di sostenimento, con la reale possibilità di dimostrare esclusivamente il possesso di ulteriori redditi (legittimamente) non dichiarati (esenti, soggetti a imposta sostitutiva ecc.).

Il comma 36-septiesdecies, dell'art. 2 della manovra, peraltro, dispone che ai fini del controllo delle «... posizioni delle persone fisiche che han-

no utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito ...» si deve tenere conto «... di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione della società ...»; sul punto, si evidenzia il mancato richiamo ai finanziamenti effettuati dall'imprenditore individuale alla propria impresa, ancorché si ritenga che anche questi saranno utilizzati per la determinazione del reddito sintetico, mentre appare evidente che i finanziamenti monitorati (e utilizzati per l'accertamento) potranno essere anche quelli destinati a finalità diverse dall'acquisto dei beni concessi in

godimento al socio o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, si ricorda che, in applicazione della vecchia versione dell'accertamento sintetico, i finanziamenti erano considerati alla stregua degli incrementi patrimoniali, per i quali si rendeva possibile la ripartizione nei cinque anni (comma 5, art. 38), mentre allo stato attuale e salva prova contraria, l'ammontare forma «totalmente» reddito in capo al finanziatore, nel periodo d'imposta nel quale lo stesso lo ha eseguito.

Di conseguenza, anche in assenza di una specifica previsione, l'accertamento sulla società non sarà precluso, ribaltando semplicemente un principio consolidato in giurisprudenza secondo la quale «... gli utili extra-bilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria ...» (Cassazione, sentenze n. 11724/2006, n. 3896/2007, n. 13845/2008 e n. 3896/2008, tra le altre) e, in presenza di un reddito insufficiente in capo al socio, potrà scattare l'ulteriore accertamento in capo al soggetto collettivo, non solo per la determinazione di un maggior reddito imponibile, peraltro stridente con le disposizioni sulla doppia imposizione, di cui all'art. 163 del Tuir, ma anche in qualità di sostituto per non aver operato le ritenute sui redditi «accertati» e distribuiti.

—@ Riproduzione riservata—

L'ANALISI

Trust, beneficiari in corsa per la ridomiciliazione

Con la circolare n. 61/e dello scorso 27 dicembre 2010, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti interpretazioni in tema di fiscalità dei trust, che hanno suscitato molte perplessità presso i commentatori e gli operatori. Un tema molto discusso, affrontato dalla circolare riguarda la fiscalità degli eventuali beneficiari italiani di trust esteri, ovvero quei trust domiciliati fiscalmente all'estero e amministrati da soggetti (trustee) non residenti. L'Agenzia ha ritenuto di rendere tassabili in capo ai beneficiari residenti le attribuzioni di reddito operate dal trustee estero per conto del trust non residente. Tale interpretazione, fa sì che questi soggetti potrebbero essere obbligati a compilare il quadro RW relativamente alle disponibilità estere del trust a loro «riferibili», tema su cui la circolare in oggetto non si esprime esplicitamente.

Se pur pare determinante, a una interpretazione letterale delle norme vigenti, che l'adempimento sia connesso strettamente al concetto di disponibilità - meglio, di detenzione - delle attività situate all'estero, si deve notare come in varie occasioni pubbliche gli esponenti dell'amministrazione finanziaria non abbiano sciolto minimamente i dubbi sul punto, lasciando gli operatori, e ancor più, i contribuenti nella piena incertezza. Peraltro a fronte di

un impianto sanzionatorio imponente che, come più volte è stato fatto notare, solleva addirittura perplessità in ordine al principio di proporzionalità e senza dimenticarsi della sanzione, particolare nel diritto tributario, consistente nel meccanismo della confisca per equivalente. Le difficoltà aumentano se si pensa a come questo quadro RW dovrebbe essere compilato; quasi un mistero. Non a caso si rileva tra gli operatori, un crescente numero di operazioni di ridomiciliazione di trust esteri in Italia. A favore di tale «stagione delle ridomiciliazioni», ancora in pieno fervore, depongono una serie di motivazioni; in molti casi non vi è veramente motivo, soprattutto in caso di cosiddetto family trust, nel mantenere un rapporto «a distanza» con un trustee che invece per definizione dovrebbe risultare «vicino» ai beneficiari. Inoltre è

evidente come il contesto attuale ponga sotto mille riflettori qualsiasi rapporto che un contribuente italiano intrattenga, anche in totale buona fede, con una controparte estera. Non va nascosto inoltre come alcune leggi regolatrici del trust proprie di certi paesi, consentano di comprimere il diritto di informazione dei beneficiari, con il risultato paradossale di contribuenti che nella fattispecie risulterebbero tenuti alla compilazione del quadro RW a fronte di una posizione beneficiaria di cui, per espressa volontà del disponente del trust, non sono neanche a conoscenza. Tornando ai temi di queste ore, per quanto attiene alla prossima scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi forse qualche riflessione merita di essere condotta, tenendo comunque a mente che la dichiarazione può essere integrata con sanzioni minime oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre. È bene ricordare che in ogni caso il quadro RW fotografa la situazione al 31 dicembre di ogni anno solare; motivo per cui, se la ridomiciliazione del trust può rappresentare una soluzione, potrà esserlo ormai non di certo per l'Unico 2011, che attiene all'anno 2010, ma sicuramente un'opportunità per gli anni futuri.

Giuseppe Violetta
g.violetta@argostrustees.it

**ONLINE 15 ANNI
DELL'ESPERTO RISPONDE**

*Tutte le risposte ai quesiti
dei lettori sono disponibili
sul sito www.italiaoggi.it/quesitario*